

**FONDAZIONE
DELL'AVVOCATURA TORINESE
FULVIO CROCE**

**IL CONTENZIOSO BANCARIO ALLA LUCE DELLE RECENTI
NOVITA' DELLA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N.78/2012**

INTRODUZIONE

Avvocato Massimiliano Elia

Ringrazio per l'opportunità ed il piacere di introdurre il tema di questo convegno che in questi ultimi anni ha acceso un vivace dibattito alimentato tanto dal legislatore quanto dalla giurisprudenza, sull'inciso contenuto nell'art. 1283 c.c. - usi contrari- nel quadro della disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie e degli interessi.

Negli ultimi 50 anni tale possibilità di deroga è stata invocata dagli istituti di credito per legittimare la pratica anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi; un percorso divenuto tortuoso dopo il “revirement” giurisprudenziale della Cassazione del marzo 1999 (sentenze n. 2374 del 16/03/1999 – n. 3069 del 30/03/1999) che per la prima volta - ponendosi in consapevole e motivato contrasto con le pronunzie del ventennio precedente (Cass. Civ. 6631/81; 4920/87; 3804/88; 3296/97) - statuiva la nullità di detta clausola non collegata ad uso normativo in senso tecnico con riferimento all'art. 1283 c.c. (*opinio iuris ac necessitatis*).

Nell'intento di evitare un prevedibile e diffuso contenzioso nei confronti delle banche è intervenuto il legislatore con il D.Lgs. n. 342/99, che, con una norma di sanatoria ed in netto contrasto con l'orientamento della Cassazione del marzo 1999, ha salvato le clausole di capitalizzazione inserite nei contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, demandando al CICR la regolazione della futura normativa. Detto comitato, con delibera del 09/02/2000, ha introdotto la regola della capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi.

In data 17/10/2000 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425, ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega l'art. 25 comma III del D.Lgs. n. 342/99, censurando la previsione di salvaguardia della validità ed efficacia delle clausole anatocistiche nei rapporti di conto corrente conclusi anteriormente all'entrata in vigore della citata delibera CICR.

Sono poi seguiti due interventi delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione; il primo, del 14/11/2004, con la sentenza n. 21095 ha dichiarato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrali degli interessi stipulate in epoca precedente al nuovo orientamento della Cassazione con la prima sentenza n. 2374/1999. Il secondo, del 02/12/2010, con la sentenza n. 24418 ha risolto il contrasto in merito alla annosa questione sulla decorrenza del termine della prescrizione, individuando, nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio, il *dies a quo*.

Successivamente il legislatore, con l'obiettivo di arginare un diffuso contenzioso nei confronti delle banche, ha stabilito, con il Decreto Legge n. 225/2010 convertito con modificazioni con legge n. 10 del Febbraio 2012, all'art. 2 comma 61, che il *dies a quo*, per lo spirare della prescrizione, decorre - in aperto contrasto con l'orientamento della Cassazione Sezioni Unite del 02/12/2010 - dalla data di annotazione in conto corrente.

Per la seconda volta è quindi intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 78/2012, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 comma 61 del Decreto Legge n. 225/2010, convertito con modificazioni con la legge n. 10 del Febbraio 2012.

In sintesi la Corte Costituzionale ha osservato come la norma censurata, nel prevedere il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione dalla annotazione in conto corrente, avrebbe garantito un indubbio privilegio alle banche in danno al contraente debole, rappresentando una inammissibile disparità di trattamento con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza.

In ultimo, sempre la Corte Costituzionale ha rilevato che la norma

censurata va in contrasto con il principio di ragionevolezza individuando una serie di limiti generali dell'efficacia retroattiva della norma stessa.

Passo a questo punto la parola ai relatori e Vi ringrazio per l'attenzione.